



Esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.82 comma 5 del D. Lgs 117/2017

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Società Italiana Ipertermia Oncologica APS" in Velletri (RM) Via Casale Malatesta 10, con durata illimitata. Da ora in avanti denominata SIO APS", il cui presidente dovrà avere le qualità previste dall'art. 18 del presente Statuto.

La SIO APS si configura come organizzazione di volontariato, senza scopo di lucro neppure indiretto, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operante in armonia con il dettato del D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto, mantenendo piena autonomia operativa e gestionale.

Art. 2 Sede

1. La sede legale della SIO APS è fissata in Velletri (RM) Via Casale Malatesta 10, potrà essere trasferita in altra sede, con deliberazione dell'Assemblea degli associati. Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. SIO APS può altresì dotarsi, qualora ritenuto utile al perseguimento degli scopi sociali, di uno o più nuclei in sedi operative nel territorio nazionale dove si svolgono le attività generali.

Art. 3 Scopo Sociale

La Società è costituita per realizzare "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" promuovendo per il bene pubblico la ricerca applicata nelle seguenti materie: medicina, fisica, sicurezza e scienze ingegneristiche, informatiche e biologiche relative all'uso dell'ipertermia nella terapia del cancro. A tale scopo la società potrà intraprendere le seguenti scelte:

- Facilitare l'integrazione e lo scambio di informazioni tra diverse discipline dello studio degli effetti biologici del calore nel trattamento del cancro da solo o integrate con le metodiche convenzionali.
- Presentare istanza al Ministero della Salute per ottenere lo Status di Società Scientifica.
- Promuovere, organizzare e partecipare a riunioni, congressi, simposi, mostre, workshop e conferenze.
- Predisporre e pubblicare resoconti delle ricerche promosse dalla Società e di eventuali opere realizzate a sostegno dello scopo sociale.
- Promuovere secondo le direttive del Consiglio della Società al fine di aumentare la conoscenza, lo studio e l'applicazione dell'uso dell'ipertermia nella terapia del cancro corsi di "formazione universitaria e post-universitaria".
- Raccogliere fondi e ricevere contributi da qualsiasi persona o azienda a titolo di donazione.
- Acquistare e assumere leasing, mutui, noleggiare mezzi e locare immobili che la Società possa ritenere utile e necessario per la promozione e il raggiungimento dello scopo sociale.
- Per vendere, ipotecare, disporre o girare per conto di tutto o parte della proprietà o beni della Società come si può ritenere opportuno con un'ottica di promozione al fine del raggiungimento dello scopo sociale.
- Intraprendere ed eseguire qualsiasi attività di beneficenza che possa essere legalmente intrapreso dalla Società per il perseguimento dello scopo sociale.
- Prendere in prestito o altrimenti ottenere fondi per gli oggetti della Società con tali condizioni e garanzie ritenute appropriate.
- Investire fondi necessari per l'esecuzione dello scopo sociale.
- Impegnarsi nel promuovere "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale" e/o garantire fondi per scopi di beneficenza in qualsiasi modo connessi o nella promozione degli oggetti statuari.

Art. 5

Associati e Volontari

1. Sono associati di diritto, i soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione della SIO APS.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
3. Alla SIO APS possono altresì aderire in qualità di associati, i cittadini di ambo i sessi che:
 - condividano in modo espresso gli scopi sociali della SIO ODV;
 - siano disponibili a partecipare con continuità, passione ed impegno all'oggetto sociale per contribuire migliorare la vita dei cittadini e della comunità.
4. L'ammissione alla SIO APS è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. In caso di rigetto sono fatte salve le garanzie previste dall'art. 23, comma 2 e 3 del D.Lgs. n.117/2017.
6. Gli associati, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, possono partecipare alle attività generali della SIO APS in qualità di volontari, agendo per propria libera scelta, a titolo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e responsabilmente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in piena armonia con quanto prescritto dal D.Lgs. n.117/2017.
7. I volontari che operano in modo non occasionale per la APS sono iscritti nell'apposito registro previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
8. In nessun caso la qualità di volontario può essere interpretata o riconosciuta come una qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo o come altra forma di attività retribuita o di contenuto patrimoniale effettuata al servizio della SIO APS.
9. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di attività, ivi compreso il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il volontario non si trova in alcuna forma o rapporto di subordinazione o di gerarchia nei confronti della APS, del suo legale rappresentante o di qualunque altra figura o ruolo in essa istituiti. Il volontario pertanto rimane pienamente responsabile per gli effetti delle sue azioni od omissioni nei confronti propri e dei terzi. La SIO APS ed i suoi rappresentanti conservano infatti un mero ruolo organizzativo e di coordinamento degli operatori volontari nel corso delle attività. Conformemente alle proprie capacità e condizioni, anche fisiche e sanitarie; nonché alle proprie formazione, informazione, addestramento, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il volontario può consapevolmente ed autonomamente decidere se svolgere o meno una o più attività richieste dall'intervento in atto.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della D.Lgs. n.117/2017, il volontario non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dagli eventuali beneficiari delle attività rese. Al volontario aderente potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliero o 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo abbia preventivamente deliberato sulle tipologie di spese e le attività per le quali sia ammissibile questa modalità di rimborso.
11. I volontari sono assicurati contro gli eventuali infortuni e malattie connesse con lo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'Assicurazione è stipulata dalla SIO APS nei modi e con i meccanismi assicurativi, anche semplificati, fissati dalla legge.



Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese della SIO APS. Il contributo annuale a carico degli aderenti (quota sociale) non ha carattere patrimoniale ed è fissato annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Gli associati mantengono la propria qualità solo se in regola con il versamento della quota annuale associativa, coincidente con l'anno solare, non

frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualifica di associato in corso d'anno.

2. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3. L'ammissione alla SIO APS non può essere effettuata anche per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo.

4. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, per eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

5. Gli associati hanno altresì il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- di conoscere i programmi con i quali la SIO APS intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla SIO APS;
- di accedere ai documenti e agli atti della SIO APS;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi della SIO APS e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art. 8

Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dalla SIO APS in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine e prestigio della SIO APS o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione comunicato all'interessato mediante un invio di tipo tracciato (Email, posta raccomandata o p.e.c.), lo stesso potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9.

Rapporti con gli Enti Pubblici e le Istituzioni

1. In armonia con l'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, la SIO APS può offrire i propri servizi ad Enti Pubblici ed Istituzioni al fine di coadiuvare gli stessi nell'esercizio delle funzioni proprie di programmazione e organizzazione anche attraverso forme di co-programmazione eco-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le forme di collaborazione di cui al precedente comma 1, sono fissate in apposite convenzioni finalizzate, redatte nelle forme previste dalla legge.

Art. 11

Organi Sociali

1. Sono organi permanenti della SIO APS:

- l'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario-Tesoriere;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- I Coordinatori regionali;
- Il Presidente della SIO APS;



2. Può inoltre essere costituito Il Collegio dei Revisori come organo di controllo e garanzia;
3. Gli organi sociali e il collegio di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati, ma cessano in ogni caso con il termine del mandato del Presidente.
4. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; per i titolari è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Art. 12 **Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro i 30 giorni successivi.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (posta raccomandata, pec o mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'o.d.g. da trattare. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 117/2017, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'intervento all'assemblea, se stabilito nell'atto di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 **Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della SIO APS.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, che risultino iscritti da almeno tre mesi nel registro degli associati. Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di voto.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere Il Presidente, che deve essere un membro del Comitato Tecnico Scientifico e/o un Coordinatore regionale;
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti delinearne;
 - esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della SIO APS; deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi della stessa SIO APS;
 - deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea straordinaria ha il compito di: deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della SIO APS. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio rappresentante che la presiede.
2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.



5. L'eventuale scioglimento della SIO APS e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in ogni caso è agita nel rispetto e con le modalità del D.Lgs. n.117/2017.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 15 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della APS.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati; ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e/o Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore della SIO APS, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto, debitamente documentate.

Art. 16 **Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno i 2/3 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso notificato tramite un sistema tracciabile (*brevi manu*, posta raccomandata, p.e.c. o e-mail con ricevuta di ritorno), da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della APS o in casi di sua assenza, o suo impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 **Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento dell'oggetto sociale.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - nominare il Vice Presidente, che dovrà avere i requisiti all'Art 18;
 - assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - Nomina il Comitato Scientifico (non devono avere nessun conflitto d'interesse, ovvero rapporti diretti con aziende produttrici di elettromedicali e integratori o farmaci)
 - Nomina i Gruppi di Studio
 - amministrare le risorse economiche della SIO APS ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - indire adunanze, convegni, ecc.;
 - deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della APS;
 - decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati, secondo quando previsto dall'art. 7;



deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'APS oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 266/91).

Art. 18

Il Comitato Tecnico Scientifico

Il comitato tecnico scientifico è nominato dal consiglio direttivo, scelti tra i soci appartenenti alle professioni sanitarie che si sono distinti, preferibilmente, nella pratica clinica della terapia dell'ipertermia oncologica e/o abbiano prodotto pubblicazioni scientifiche, giornalisti esperti in divulgazione scientifica. Non devono avere nessun conflitto d'interesse, ovvero rapporti diretti con aziende produttrici di elettromedicali e integratori o farmaci, all'uopo dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Non appartenere a società scientifiche o ad associazioni con scopo sociale incompatibile od in competizione con la SIO APS.

Art. 19

Composizione e attribuzioni del Comitato Tecnico Scientifico

Il comitato tecnico scientifico è composto dal Presidente dell'Associazione con funzione di coordinamento, è almeno altri 6 componenti, può essere ampliato dal consiglio direttivo in base alle esigenze del momento. Che in futuro sarà chiamato CTS

- Il CTS è il massimo organo tecnico scientifico della SIO APS.
- Il CTS concorre alla progettualità ed alla pianificazione delle attività scientifiche, formative e organizzative nonché alla verifica e al controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica secondo indici di produttività scientifica e biometrici validati dalla comunità scientifica internazionale
- Il CTS avrà il compito di redigere e divulgare le linee guida e di buona pratica sulla "Pratica della ipertermia oncologica" in accordo con ESHO (Società Europea Ipertermia Oncologica). Il Comitato Tecnico Scientifico non sostituisce il Consiglio Direttivo e non risponde ad esso sulle materie scientifiche. I membri del CTS decadono per dimissione e per sfiducia da parte del 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Coordinatori Regionali

I Coordinatori Regionali, sono nominati dal CTS tra i soci che hanno le caratteristiche previste dall'Art 18, possono essere affiancati da altri soci, aventi le stesse caratteristiche, dal consiglio direttivo in base alle esigenze del momento. Che in futuro sarà chiamato CR

- Il CR concorre alla progettualità ed alla pianificazione delle attività scientifiche, formative e organizzative unitamente al CTS.
- Il CR avrà il compito di coadiuvare il CTS a redigere e divulgare le linee guida e di buona pratica sulla "Pratica della ipertermia oncologica". I membri del GSR decadono per dimissione e per sfiducia da parte del 2/3 del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della SIO APS di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci fra i membri del Comitato Tecnico Scientifico o dai membri dei gruppi di Studio Regionali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Al Presidente in particolare compete:

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della SIO APS ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da Enti, persone fisiche e giuridiche, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio stesso.

4. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

5. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.



6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 22

Il Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. A questi compete:

- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la redazione e corretta compilazione del libro degli associati, del registro dei volontari, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi sociali (Assemblea e Consiglio Direttivo);
- tenere ed aggiornare i libri contabili anche avvalendosi di un professionista a titolo oneroso;
- predisporre il bilancio dell'APS.

Art. 23

Il Collegio dei Revisori

1. Sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee alla APS avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

3. Ai Revisori spetta:

- il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della APS;
- sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento della APS in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui la APS è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo, da presentare all'Assemblea.

Art. 24

Risorse economiche

1. La APS può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse, quali ad esempio le quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da eventuali attività diverse dalle attività di interesse generale oggetto dello scopo sociale.

Art. 25

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo valida il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere, e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati. Dal bilancio, da redigersi nei termini previsti dalla legge, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi della APS.

Art. 26

Scioglimento

1. Lo scioglimento della SIO APS è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

2.L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3.In caso di scioglimento della SIO APS tutte le risorse, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, saranno devolute organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 27

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Norma transitorie

I Soci Fondatori, tra loro indicheranno un Presidente protempore ed un Segretario Tesoriere protempore, che avranno il compito di indire le elezioni entro 6 mesi dall iscrizione an RUNTS per l'elezione del consiglio direttivo e del Presidente e coordinatore del CTS secondo quanto previsto dal presente Statuto.

[Handwritten signatures in blue ink]

